



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL .06.GIU.2012.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/81/CU14/C13

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2012 N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE.**

Punto 14) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo sulla proposta di decreto, allegando comunque una serie di proposte emendative migliorative al testo.

La Conferenza chiede inoltre che venga stralciato la norma che prevede la corresponsione da parte dello Stato alla società creditrice già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra, delle risorse già di competenza della Regione Campania, sia per i contenuti in esso recati, sia perché inserito in uno strumento legislativo non idoneo (art.3 comma4 D.L.59/12).

Roma, 6 giugno 2012

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 59/12

DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA E POTERE DI ORDINANZA

Al comma 1 lett.c), punto 2) dell'art.1 sostituire le parole "sessanta giorni" con le parole "centoventi giorni"

Al comma 1 lett.c), punto 2) dell'art.1 sostituire le parole "per non più di quaranta giorni" con le parole "per non più di novanta giorni"

Testo coordinato

1.bis . la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni centoventi giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, ~~per non più di quaranta giorni~~ "per non più di novanta giorni".

Al comma 1 lett.c) , punto 3) dell'art.1 sostituire il terzo periodo del nuovo comma 2 art.5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225 con il seguente:

"Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture indispensabili per la ripresa delle normali condizioni di vita."

Testo coordinato

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. ~~Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.~~ Con le ordinanze si dispone in ordine alla organizzazione ed alla effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture indispensabili per la ripresa delle normali condizioni di vita.



Al comma 1, lett.c) , punto 4) dell'art.1 sostituire al nuovo comma 2 bis art.5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225 le parole "*il ventesimo giorno*" con le parole "*sessanta giorni*"

Testo coordinato

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro dell'interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il ~~ventesimo~~ *giorno* ~~giorno~~ *sessanta giorni* dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunicati gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti. ~~Sucessivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.~~

COMPETENZE DELLE REGIONI

Al comma 1, dopo la lett.c), dell'art.1 inserire la seguente :

"c-bis) nell'art.12

- 1) Al comma 1 sostituire le parole "*partecipano all'organizzazione e all'attuazione*" con le parole "*curano l'organizzazione e l'attuazione*"
- 2) Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente capoverso "*Il Presidente della Giunta regionale è Autorità di Protezione civile per il territorio di competenza, ferme restando le attribuzioni di legge relative agli organi dello Stato e ai Sindaci.*"
- 3) Al comma 2 dopo le parole "*alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione*" aggiungere le parole "*nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza*"
- 4) Al comma 3 dopo le parole "*attività di protezione civile*" aggiungere le parole "*anche in emergenza*".
- 5) Al comma 3 dopo le parole "*Comitato regionale di protezione civile*" aggiungere le parole "*a cui partecipano anche i Prefetti*"

Testo coordinato

Art. 12 Legge n.225/92

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - ~~partecipano all'organizzazione e all'attuazione~~ *curano* l'organizzazione e l'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile. Il Presidente della Giunta regionale è Autorità di Protezione civile per il territorio di competenza, ferme restando le attribuzioni di legge relative agli organi dello Stato e ai Sindaci.



2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici, ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile anche in emergenza, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile a cui partecipano anche i Prefetti.

COMPETENZE DEL PREFETTO

Al comma 1, art lett.d) dell'art.1, inserire il seguente

Sopprimere il comma 1

Al comma 1, art lett.d) . punto1.2) dell'art.1, sostituire la parola " assume " con le parole " si coordina con il,Presidente della Giunta regionale per"

Al comma 1, art lett.d) . punto1.2) dell'art.1, eliminare le parole "in raccordo con la regione"

Al comma 1, art lett.d) dell'art.1, dopo il punto 1.2 aggiungere i seguenti1

"1.3) inserire la seguente lettera "e) partecipa al Comitato regionale di Protezione civile di cui all'art. 12."

"1.4) sopprimere il comma 3"

Testo coordinato

Art. 14 Legge n.225/92

~~Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predisporre il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.~~

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) ~~assume~~ si coordina col Presidente della Giunta regionale per la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati, ~~in raccordo con la regione;~~

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica;

e) partecipa al Comitato regionale di Protezione civile di cui all'art. 12.

~~3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile o, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.~~



CONTROLLO PREVENTIVO DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ATTI DEI COMMISSARI
DELEGATI

Il comma 3 dell'art.1 è sostituito con il seguente " I commi 2-sexies e 2-septies dell'art.2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 e successive modificazioni, sono abrogati"

Testo coordinato

3. I commi 2-sexies e 2-septies dell'art.2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 e successive modificazioni, sono abrogati
~~3. All'articolo 2, comma 2 septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, dopo le parole: "provvisoriamente efficaci." sono inserite le seguenti: "Qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci."~~

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE 59/12

Disposizioni transitorie e finali

Dopo il comma 3 dell'art.3 inserire il seguente comma 3.bis

"3 bis. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche alle altre risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali per gli interventi di emergenza e al fondo regionale di protezione civile."

